

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	186
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	190
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	191

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, che tiene conto di quanto evidenziato nella seduta precedente, in sede di svolgimento della relazione illustrativa (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD), condividendo il contenuto della proposta di parere della relatrice, ritiene però che, trattandosi di un rilievo piuttosto importante, sarebbe preferibile prevedere una condizione anziché un'osservazione.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, riformula la propria proposta di parere nel senso di indicato dalla deputata Lenzi (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.40.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2017.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpE) rileva che la Commissione sta esaminando un disegno di legge particolarmente complesso, che affronta argomenti importanti, risultando per alcuni versi disomogeneo. Sottolinea, quindi, la rilevanza dell'articolo 1, relativo alla sperimentazione clinica dei medicinali, ricordando che l'Italia si trova in grave ritardo in questo settore. Auspica, pertanto, che attraverso le modifiche contenute nel disegno di legge in oggetto, si possa colmare tale ritardo, rendendo più agevoli gli aspetti procedurali. Osserva che il testo dell'articolo 1 appare esaustivo e reca una delega con principi e criteri direttivi precisi. Segnala, in particolare, l'elemento positivo costituito dalla previsione di requisiti per l'autorizzazione alla conduzione di sperimentazione da parte dei singoli centri di ricerca. Rileva, infatti, l'opportunità che la ricerca sia condotta solo in quelle strutture che presentano livelli adeguati sia per quanto riguarda i

volumi dei casi trattati che per quanto concerne gli esiti degli stessi. Evidenzia, in particolare, la necessità di aumentare il numero di centri che operano nella fase 1 della sperimentazione, ricordando che attualmente in Italia sono molto poche le strutture di questo tipo. Ravvisa, inoltre, l'esigenza di una sburocratizzazione dei comitati etici, introdotti per una finalità nobile ma attualmente assai poco efficienti. Ribadendo la necessità di una valutazione oggettiva delle strutture ai fini dell'autorizzazione, invita a pensare ad un adeguato processo di formazione per quanto riguarda l'attività di ricerca. Segnala come aspetto critico, in relazione a tale tema, quello della previsione dell'invarianza della spesa, osservando che per realizzare un sistema efficiente occorre effettuare le necessarie verifiche e ricordando che un investimento in tal senso può rappresentare un volano per lo sviluppo di un'attività dall'alto valore economico.

Passando al tema dell'ordinamento delle professioni sanitarie, dichiara di condividere l'esigenza, da molti avvertita, di una sistematizzazione in tale campo, ma rileva che il testo in esame prevede uno spettro troppo ampio di professioni. Segnala, quindi, l'opportunità di raggruppare settori affini, anche al fine di scongiurare eventuali sovrapposizioni.

Nel precisare che le critiche in ordine alla disomogeneità del testo da lui stesso formulate all'inizio dell'intervento si riferiscono, in particolar modo, agli articoli 11 e 12 del provvedimento, fa presente che, in ogni caso, ritiene condivisibile la previsione di una circostanza aggravante nel caso di reati commessi contro persone ricoverate, contenuta nel primo di tali articoli. Manifesta, invece, forti perplessità in relazione alle disposizioni in materia di formazione medica specialistica, recate dall'articolo 12. Segnala che quest'ultimo, attraverso una formulazione ambigua, sembra delineare un percorso formativo parallelo a quello universitario. Ritiene assai pericolosa tale ipotesi in quanto solo la formazione nell'ambito della rete universitaria può garantire risultati adeguati.

Osserva che la finalità di tale previsione sembrerebbe quella di poter utilizzare personale con livelli retributivi ridotti, con il pretesto dell'attività formativa.

In conclusione, augurandosi che si pervenga all'approvazione del provvedimento in esame in tempi ragionevoli, auspica la soppressione dell'articolo 12, per i motivi sopra illustrati.

Vittoria D'INCECCO (PD) ricorda che nel comparto della sanità operano più di un milione di soggetti e che molte professionalità sono in attesa di un adeguamento della normativa di riferimento, che in alcuni casi risale all'immediato dopoguerra. Valuta positivamente il giusto spazio dedicato dal testo in esame alla medicina di genere, rilevando che sarebbe stato opportuno introdurre anche disposizioni relative all'equilibrio di genere per quanto riguarda gli organismi direttivi degli ordini professionali.

Dichiara di condividere le criticità evidenziate dalla collega Lenzi in una seduta precedente, in relazione al riconoscimento di nuove professionalità sanitarie senza l'individuazione di un percorso formativo regolamentato. Osserva, inoltre, che in alcuni casi manca un'evidenza scientifica di risultati concreti in relazione ad alcune pratiche. Invita quindi a una riflessione approfondita su questi temi.

In relazione all'articolo 14 del provvedimento, che reca disposizioni in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, segnala l'esigenza di garantire un trattamento corrispondente anche al personale medico degli enti previdenziali.

Elena CARNEVALI (PD), facendo riferimento ai precedenti interventi in ordine all'importanza e alla complessità del testo in discussione, ribadisce la necessità di apportare ad esso delle modifiche significative. Condividendo le preoccupazioni espresse dalla collega Lenzi nella seduta precedente, fa presente che la delega recata dal provvedimento in esame con molta probabilità non potrà trovare attuazione nel corso dell'attuale legislatura.

Nel rilevare la complessità delle questioni attinenti all'introduzione di nuovi

ordini professionali, sottolinea che il percorso individuato dal provvedimento in oggetto non sembra tenere pienamente conto del quadro normativo esistente. Osserva, infatti, che occorrerebbe partire da un adeguamento al quadro normativo europeo e dal riconoscimento di eventuali obiettivi di salute insoddisfatti. Il provvedimento sembra invece partire dal riconoscimento delle nuove professioni per individuare solo in una fase successiva i requisiti formativi.

Nell'auspicare una revisione del testo approvato dal Senato in relazione a tali temi, evidenzia il rischio di introdurre una sorta di sanatoria rispetto a titoli di studio dalla dubbia validità.

Paola BINETTI (Misto-UDC) si associa alle considerazioni emerse dal dibattito circa la complessità del testo in discussione, osservando che sarebbe stato preferibile affrontare i diversi temi attraverso specifici provvedimenti.

Per quanto riguarda la sperimentazione clinica, ribadisce l'esigenza di una semplificazione delle procedure, soprattutto al fine di un maggior coinvolgimento dei ricercatori più giovani al fine di poter usufruire di un maggiore potenziale di energie creative. Associandosi alle considerazioni critiche del collega Calabrò circa l'attuale ruolo dei comitati etici, sottolinea l'esigenza di assicurare un comportamento più omogeneo di tali strutture alla luce del fatto che ormai l'attività di ricerca ha un carattere multicentrico. In relazione al contenuto dell'articolo 2, relativo all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, osserva, ricordando la recente pubblicazione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che il provvedimento in esame può rappresentare l'occasione per eventuali correzioni al fine di rimediare alle criticità che sono già state individuate.

Nel richiamare i timori espressi in proposito dal collega Calabrò, rileva che l'articolo 12 del provvedimento, probabilmente in maniera intenzionale, presenta profili di ambiguità rispetto al percorso formativo del personale medico, rendendo

di fatto possibile una formazione « sul territorio » parallela a quella universitaria, che a suo avviso offre maggiori garanzie.

Per ciò che concerne gli ordini professionali, segnala di avere una diversa visione rispetto a molti dei colleghi che l'hanno preceduta. Ritiene poco utile modificare la normativa rispetto a professioni già strutturate come quelle degli psicologi, chimici, fisici e biologi, mentre giudica essenziale offrire un quadro normativo chiaro per quanto riguarda le figure dell'osteopata e del chiropratico. In particolare, per quanto riguarda l'osteopata ricorda che in ambito internazionale vi è un ampio riconoscimento di questa professione, in alcuni casi definita come « medico osteopata », all'esito di uno specifico percorso formativo. Nell'osservare che molti pazienti si rivolgono a tale figura professionale in relazione a determinate patologie, ribadisce l'esigenza di predisporre una normativa dettagliata e un riconoscimento di tale figura nell'ambito delle professioni sanitarie, anche al fine di offrire le necessarie garanzie rispetto al livello di competenza dei singoli profes-

sionisti. Nel sottolineare che il problema da lei posto non può essere eluso, pone in evidenza l'importanza di effettuare il giusto riconoscimento, sulla base di specifici percorsi formativi, a tutela dei professionisti e dei pazienti.

Ricordando di avere presentato anche una proposta di legge in tal senso, sottolinea che in molti casi l'alternativa all'osteopatia è rappresentata solo dal ricorso massiccio a farmaci antidolorifici.

Mario MARAZZITI, *presidente*, con riferimento ad ulteriori richieste di intervento pervenute alla presidenza, fa presente che la discussione proseguirà nel corso della prossima settimana.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », quale risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che l'articolo 26 del provvedimento in esame novella la disciplina già prevista dalla legge n. 349 del 1986, relativa ai requisiti per l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale;

ricordato che la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega per il riordino

e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, ha tratteggiato un quadro giuridico e una definizione unitaria per il settore del *no profit*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'articolo 26 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui prevede i requisiti necessari ai fini dell'individuazione delle associazioni di protezione ambientale, con le disposizioni di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », quale risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che l'articolo 26 del provvedimento in esame novella la disciplina già prevista dalla legge n. 349 del 1986, relativa ai requisiti per l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale;

ricordato che la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega per il riordino

e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, ha tratteggiato un quadro giuridico e una definizione unitaria per il settore del *no profit*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a coordinare l'articolo 26 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui prevede i requisiti necessari ai fini dell'individuazione delle associazioni di protezione ambientale, con le disposizioni di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.